

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLA GUARDIA E LA SOCIETA' <u>BANFI</u> <u>S.R.L.</u> PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (LASTRE IN ETERNIT) – ANNO 2014.

Art. 1 - Premessa.

Al sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.li., i Comuni hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione ed al recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche, nonché dei rifiuti abbandonati sulle aree di proprietà privata nel caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento emessa dal Sindaco nei confronti del responsabile dell'abbandono e/o solidalmente del proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento dell'area interessata.

Art. 2 - Oggetto della convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto l'attività di bonifica degli ambienti contaminati da materiali contenenti amianto (lastre in eternit) ai sensi della vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. n. 17/2003 e ss.mm.ii., art. 2, comma 4-bis) ed in particolare della normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati.

Art. 3 — Obblighi della società <u>BANFI S.R.L.</u>, specifiche dell'attività di bonifica richiesta direttamente da cittadini ed imprese private e relativi costi.

Per lo svolgimento dell'attività di bonifica richiesta direttamente da cittadini ed imprese private, la società **BANFI S.R.L.** si impegna ad applicare le seguenti condizioni:

TIPO	QUANTITA'	COSTO PRATICA A.S.L.		COSTO INTERVENTO (comprendente raccolta, trasporto e smaltimento ed operazioni connesse)		I.V.A (
0	fino a 15 mq. o 210 Kg.	€.	Compresa	€.	300,00	10
1	fino a 30 mq. o 420 kg.	€.	Compresa	€.	350,00	10
2	da 31 a 80 mq.	€.	100,00	€./mq.	12,00	10
3	da 81 a 150 mq.	€.	100,00	€./mq.	11,00	10
4	da 151 a 300 mg.	€.	100,00	€./mq.	10,00	10
5	da 301 a 800 mg.	€.	100,00	€./mq.	9,00	10
6	da 801 a 1.000 mq.	€.	100,00	€./mq.	8,00	10
7	da 1.001 a 3.000 mq.	€.	Compresa	€./mq.	7,50	10
8	cemento-amianto a terra > 25 mq.	€.	100,00	€./mq.	7,50	10

Ogni intervento è comprensivo di quanto segue:

- sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica;
- redazione piano di lavoro e consegna alla A.S.L. competente;
- predisposizione trabattello mobile;
- trattamento delle lastre di cemento-amianto mediante l'applicazione a spruzzo di prodotto incapsulante;





- rimozione delle lastre di cemento-amianto;
- imbancalaggio e confezionamento mediante polietilene di idoneo spessore;
- trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto autorizzato C.E.R. 17.06.05;
- rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento.

Esclusion:

- predisposizione del ponteggio;
- predisposizione dei parapetti anticaduta;
- noleggio automezzo munito di piattaforma aerea;
- opere murarie;
- allacciamenti elettrici/idraulici;
- tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione.

Art. 4 - Oneri a carico del Comune.

Il Comune di Villa Guardia riconosce il carattere di pubblico interesse dell'iniziativa di bonifica di possibili fonti inquinanti del territorio comunale e si impegna a informare i cittadini e le imprese private del contenuto della presente convenzione.

E' fatta salva ed impregiudicata la libera facoltà del cittadino e dell'impresa privata di rivolgersi ad altro operatore, purché nel rispetto della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. n. 17/2003 e ss.mm.ii.).

Il Comune di Villa Guardia è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica relative ad interventi da eseguire su aree di proprietà privata e richiesti direttamente da cittadini o imprese private.

Art. 5 – Adempimenti degli uffici comunali.

Gli uffici comunali forniranno al cittadino o all'impresa privata che ne fa richiesta il contatto diretto con la società <u>BANFI S.R.L.</u> e controlleranno che le attività di bonifica vengano svolte in modo tempestivo ed efficiente.

Art. 6 – Rispetto della legislazione vigente.

Tutte le attività di bonifica dovranno svolgersi nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione del rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. n. 17/2003 e ss.mm.ii.) ed in particolare della normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati.

Art. 7 - Pagamenti.

La società <u>BANFI S.R.L.</u> fatturerà le spese d'intervento direttamente al cittadino o all'impresa privata richiedente e trasmetterà per conoscenza al Comune di Villa Guardia un rapporto inerente all'attività effettuata.

Art. 8 – Interventi su aree pubbliche e su aree di proprietà privata in caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento.

Per gli interventi richiesti dal Comune di Villa Guardia e relativi alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche, nonché su aree di proprietà privata nel caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento emessa dal Sindaco nei confronti del responsabile dell'abbandono dei rifiuti e/o solidalmente del proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento dell'area interessata, la società BANFI S.R.L. si impegna ad applicare il

SPONSABILE DELL'AREA (O)

NO ALLE PHINANZIARIA

Finiana Vivina Espiton Direttiva Centabile*



prezzo unitario fisso per intervento di €. 50,00 per la pratica A.S.L. e di €. 0,50/kg. per il trattamento, la rimozione e lo smaltimento del materiale contaminato.

In tutti i casi specifici di cui al presente articolo, la società <u>BANFI S.R.L.</u> si impegna a rimuovere i rifiuti in questione nel più breve tempo possibile dalla ricezione della richiesta di intervento effettuata dal Comune di Villa Guardia, previo decorso del termine dalla presentazione della domanda alla A.S.L. competente, se dovuta.

Per le attività di bonifica di cui al presente articolo, la società <u>BANFI S.R.L.</u> fatturerà le spese d'intervento al Comune di Villa Guardia il quale, nel caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento emessa dal Sindaco nel confronti del responsabile dell'abbandono dei rifiuti e/o solidalmente del proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento dell'area privata interessata, procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate (art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Le parti si dichiarano consapevoli degli obblighi discendenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della L. 136/2010.

Altres], limitatamente agli interventi di cui al presente articolo, le parti si dichiarano consapevoli che la presente convenzione potrà essere risolta in tutti i casi in cui le transazioni relative ai pagamenti effettuati dal Comune vengano eseguite senza le formalità di cui alla legge suddetta.

Al sensi del D.L. 95/2012, art. 1 – comma 13, limitatamente agli interventi di cui al presente articolo, le parti dichiarano che la presente convenzione viene sottoscritta in relazione ad un servizio per il quale non risultano attive convenzioni di approvvigionamento né presso la Consip né presso altre centrali pubbliche di committenza,

Limitatamente agli interventi di cui al presente articolo, il Comunale ha diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa formale comunicazione alla società **BANFI S.R.L.**, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni ordinate e già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni ordinate e non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente successivamente stipulate dalla Consip siano migliorativi rispetto a quelli del presente atto e la citata società non acconsenta ad una modifica.

Art. 9 - Validità della convenzione.

La presente convenzione, previa approvazione dell'organo politico competente, sarà operativa a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte della società <u>BANFI S.R.L.</u> e del funziona del comunale responsabile del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ed avrà validità fino al 31.12.2014.

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito della presente convenzione.

Art. 10 - Registrazione della convenzione.

La presente convenzione sarà registrata al sensi della legge in caso di necessità.

Art. 11 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. n. 17/2003 e ss.mm.ii.) ed in particolare alla normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rolland

2 3 MAG, 2014

Villa Guardia, li

Per il Comune di Villa Guardia

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e del Servizio Ecologia (dott. Damigno Villani)

Per la società BANFI S.R.L.

Il Legale Rappresentante (sig. Oliviero Barffi)

ir nein sar 1 19/0/20 22074 L D 2 4 0 Partita I.V.A. nº 0 2 4 5 10 Registro Imprese di Como